

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 5 MARZO 2003, N. 125

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2003)**



I N D I C E

- Articolo 1 Quadro finanziario di riferimento
- Articolo 2 Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale
- Articolo 3 Rifi naziamento delle leggi regionali di spesa
- Articolo 4 Reiscrizione di somme a destinazione specifica
- Articolo 5 Conservazione di stanziamenti
- Articolo 6 Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni
- Articolo 7 Cofinanziamento regionale
- Articolo 8 Integrazioni alle autorizzazioni di spesa
- Articolo 9 Finalizzazioni stanziamenti di spesa
- Articolo 10 Fondo regionale autonomia scolastica
- Articolo 11 Fondo regionale occupazione
- Articolo 12 Modifiche alla l.r. 19 dicembre 2001, n. 35
- Articolo 13 Realizzazione di strumenti di programmazione
- Articolo 14 Fondo per la montagna
- Articolo 15 Modifica alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45
- Articolo 16 Rinnovo autorizzazioni
- Articolo 17 Fondo di rotazione per la progettazione
- Articolo 18 Manutenzione idraulica
- Articolo 19 Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata
- Articolo 20 Ambienti fonoassorbenti
- Articolo 21 Dati statistici
- Articolo 22 Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2
- Articolo 23 Asili nido
- Articolo 24 Modifiche alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21
- Articolo 25 Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27
- Articolo 26 Modifiche denominazioni capitoli
- Articolo 27 Interventi a sostegno attività teatrali
- Articolo 28 Emissione buoni obbligazionari regionali
- Articolo 29 Gestione del debito e cartolarizzazioni
- Articolo 30 Anticipazioni di cassa per le ASL
- Articolo 31 Variazioni agli stanziamenti relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale
- Articolo 32 Attuazione dei programmi comunitari
- Articolo 33 Attuazione del decentramento amministrativo
- Articolo 34 Rateizzazione recupero crediti
- Articolo 35 Semplificazioni procedurali
- Articolo 36 Dichiarazione d'urgenza



Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2003/2005 le entrate a legislazione vigente sono stimate:

- a) anno 2003: euro 2.873.194.355,82;
- b) anno 2004: euro 2.552.856.900,28;
- c) anno 2005: euro 2.623.005.769,28.

Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2003, negli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Per l'anno 2003, è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di somme a destinazione specifica)

1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da riscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 31/2001, è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella "D".

2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a riscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

Art. 5

(Conservazione di stanziamenti)

1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del

bilancio per l'anno 2002 inclusi nell'allegata tabella "E", non impegnate a norma dell'articolo 46 della l.r. 31/2001 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nel corso dell'esercizio 2003.

Art. 6

(Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)

1. Per l'anno 2003, è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencate nella tabella "F", e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2004.

Art. 7

(Cofinanziamento regionale)

1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l'anno 2003, le seguenti spese:


- a) euro 516.456,89 a carico dell'UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 215/1992;
- b) euro 154.937,00 a carico dell'UPB 3.20.05 per l'attuazione del programma statale di cui all'articolo 12 del d.p.r. 314/2000;
- c) euro 158.035,81 a carico dell'UPB 3.09.06 per gli interventi previsti dalla legge 499/1999;
- d) euro 1.859.245,00 a carico dell'UPB 5.28.08 per gli interventi previsti dall'articolo 71 della legge 448/1998;
- e) euro 513.724,74 a carico dell'UPB 4.22.01 per gli interventi previsti dal programma INFEA;
- f) euro 200.000,00 a carico dell'UPB 4.23.02 per il completamento della rete di monitoraggio qualità aria-ambiente;
- g) euro 200.000,00 a carico dell'UPB 4.23.02 per gli interventi previsti dalla legge 166/2002;
- h) euro 103.300,00 a carico dell'UPB 5.31.06 per la realizzazione del piano di utilizzo dei fondi UMTS per lo sviluppo del SBN nel territorio regionale;
- i) euro 130.000,00 a carico dell'UPB 3.12.02 per gli interventi volti alla realizzazione del programma tetti fotovoltaici.

Art. 8

(Integrazioni alle autorizzazioni di spesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 è autorizzata la spesa di euro 79.017,90 a valere sul capitolo di bilancio 42603104/2003.

2. Per la prosecuzione del rimborso agli Enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 122/1989, così come riportato nell'allegato 5 del programma regionale del trasporto pubblico locale, è



autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.020.976,73. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.

3. Per le spese dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con del. giunta reg. 1° agosto 2001, n. 1768, ai sensi della legge 328/2000, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 43.898,84 a carico dell'UPB 5.29.07.

4. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), istituito con del. giunta reg. 18 dicembre 2000, n. 2769, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 87.797,67 a carico dell'UPB 5.29.07.

5. Per la concessione ai Comuni singoli o associati e alle IPAB di contributi per gli interventi destinati alle strutture socio-assistenziali e alle finalità di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 3.000.000,00 a carico dell'UPB 5.30.02.

6. E' autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per la concessione di contributi a soggetti in condizione di disabilità e di euro 100.000,00 per azioni rivolte ai soggetti anziani. La somma di euro 500.000,00 è iscritta nell'UPB 5.30.07.

7. Per la concessione di un contributo straordinario allo Sferisterio, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 5.31.04.

8. Per la concessione di un contributo per il miglioramento architettonico e per l'adeguamento della sicurezza della struttura teatrale "Le Muse" di Ancona, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 100.000,00 a carico dell'UPB 5.31.04.

9. Per la concessione di un contributo per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 200.000,00 a carico dell'UPB 5.31.04.

10. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 20.000.000,00 a carico dell'UPB 5.28.08.

11. Per il rimborso agli enti locali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sponda, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.000.000,00 a carico dell'UPB 2.08.09.

12. Per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con le Camere di commercio è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 400.000,00 a carico dell'UPB 3.13.01.

13. Per il finanziamento dei programmi di intervento a favore dei paesi in via di sviluppo, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 3.14.08.

14. Per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 1° giugno 1999, n. 17, del progetto "INCLUD - INTERREG III B, AREA CADSES", tramite l'integrazione del programma SVIM 2003 di cui all'articolo 7, comma 2, della legge medesima, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 266.000,00 a carico dell'UPB 3.14.05.

15. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00, per la sperimentazione di terapie non convenzionali, non comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 5.28.12 dello stato di previsione della spesa.

16. Per il contributo straordinario alle spese di gestione del Museo della Resistenza di Caldaraola, per l'anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00. La somma è iscritta a carico dell'UPB 5.31.03.

Art. 9

(Finalizzazioni stanziamenti di spesa)

1. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi all'iniziativa "Quintana" di Ascoli Piceno ed euro 30.000,00 per il Carnevale di Fano.

2. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 5.31.01 è comprensivo della somma di euro 100.000,00 da destinarsi alle iniziative culturali del Teatro delle Muse.

3. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.13.02 per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14, è finalizzato, nella misura di euro 30.987,00, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari, approvata con d.d.s. 19 dicembre 2002, n. 471, così come modificata a seguito di accoglimento di istanza di riesame.

4. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.27.01 può essere utilizzato anche per oneri relativi all'esercizio 2002 fino al limite massimo di euro 9.800.000,00.

5. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.10.01 è finalizzato, quanto a euro 100.000,00, alla corresponsione di un contributo alla Comunità montana del Catria e Nerone per la gestione dell'Azienda speciale consortile del Catria.

6. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.25.01 è comprensivo della somma di euro 206.582,75 da destinarsi alle spese per l'avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto al punto 4 del "Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 41.

Luigi Minardi

7. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.25.02 è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alle spese per la Riserva naturale di Ripa Bianca istituita con deliberazione del Consiglio regionale 22 gennaio 2003, n. 85.

8. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.14.07 è comprensivo della somma di euro 60.000,00 da destinarsi all'“Università della Pace” di cui all'articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9.

Art. 10

(Fondo regionale autonomia scolastica)

1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti a sostegno dell'autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi di istruzione-formazione-lavoro, finanziati con le risorse iscritte nell'UPB 3.21.03 a carico del relativo capitolo e con quelle dell'obiettivo 3 del FSE, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

Art. 11

(Fondo regionale occupazione)

1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti del piano annuale delle politiche del lavoro, finanziati con le risorse del FSE ob. 3 e anche con le UPB 3.20.04, 3.20.05, 3.21.01, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 2001, n. 35)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunto il seguente:

“4 bis. A decorrere dal periodo di imposta 2004 l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 dopo le parole “della legge 381/1991” sono aggiunte le parole “e a decorrere dal periodo d'imposta 2004 è ulteriormente ridotta al 2,25 per cento”.

Art. 13

(Realizzazione di strumenti di programmazione)

1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.

2. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 596.533,13 per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli

strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell'UPB 2.07.03.

Art. 14

(Fondo per la montagna)

1. E' istituito, per l'anno 2003, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

- la quota di competenza della Regione del fondo nazionale per il 2002 pari ad euro 1.210.511,20;
- lo stanziamento disposto a carico dell'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari ad euro 935.045,22.

2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

- euro 25.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM;
- euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana zona D/2.

3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti a valere sull'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45)

1. All'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Riordino del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunto il seguente comma:

“2. La titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extra urbano è mantenuta in capo alla Regione fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.”.

Art. 16

(Rinnovo autorizzazioni)

1. E' rinnovata, per l'anno 2003, l'autorizzazione del limite d'impegno, di durata massima ventennale, di cui all'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, (quarta annualità), limitatamente ad euro 113.723,81 ed agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, prorogati al 30 marzo 2003 dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 25 novembre 2002, n. 25, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 113.723,81, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

2. E' rinnovata, per l'anno 2003, l'autorizzazione del limite d'impegno di euro 2.065.827,60, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, di cui all'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di euro

Luigi Minardi

405.418,67 di cui all'articolo 8, comma 7, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 17 settembre 1998, n. 612 (lista di attesa quarta annualità), prorogati al 30 marzo 2003 dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

3. E' rinnovata, per l'anno 2003, l'autorizzazione del limite d'impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, di cui all'articolo 9 della l.r. 7/1999, integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (quinta annualità, lista di attesa quinta annualità e sesta annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 21 dicembre 1999, n. 1451 e del 17 maggio 2001, n. 478, prorogati al 30 marzo 2003 dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

4. E' rinnovata, per l'anno 2003, l'autorizzazione del limite d'impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (settima annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12 sono stabiliti al 30 settembre 2003. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

5. Sono rinnovate, per l'anno 2003, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, di euro 1.032.913,80, di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00, di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (nona annualità). L'individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con un'unica graduatoria. L'ammontare complessivo dei due limiti di impe-

gno, pari ad euro 2.324.058,80, sarà utilizzato, limitatamente ad euro 1.988.090,70, per il finanziamento degli interventi dell'ottava e nona annualità, considerati cumulativamente. Per la misura del concorso regionale si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 13 della l.r. 6/2002. Limitatamente alla ottava annualità, per le opere realizzate da aziende speciali, aziende municipalizzate, soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. 11/2001, la misura del concorso regionale è quella di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), della l.r. 6/2002. Il limite d'impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

6. E' rinnovata, per l'anno 2003, l'autorizzazione del limite d'impegno di euro 516.456,90, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2004 e termine nell'anno 2023, di cui all'articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, (opere di rilevanza regionale realizzate dagli Enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 20 luglio 1999, n. 780, prorogati al 30 marzo 2003 dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 25/2002, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2003, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 516.456,90, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 20813242 del bilancio 2003.

Art. 17

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E' istituito, per l'anno 2003, un fondo di rotazione per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003 per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.

Luigi Minardi

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2003.

5. I comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.

8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

Art. 18
(Manutenzione idraulica)

1. La progettazione preliminare degli interventi di manutenzione idraulica dei fiumi è effettuata dalla Regione con la collaborazione delle Province competenti per territorio.

2. Per la progettazione esecutiva e per la gestione degli appalti e direzione dei lavori, le Province possono avvalersi delle competenti strutture regionali.

Art. 19
(Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accessi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi delle l.r. 8 settembre 1982, n. 36; 15 novembre 1989, n. 27; 10 febbraio 1993, n. 9; 17 dicembre 1993, n. 31 e 30 agosto 1994, n. 38.

2. Per i mutui agevolati di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29, commi 1 e 3, della legge 133/1999 e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.

Art. 20
(Ambienti fonoassorbenti)

1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Tutela dell'ambiente esterno ed

abitativo dall'inquinamento acustico), sono subordinati all'approvazione dei piani per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di rotazione di cui all'articolo 17 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

Art. 21
(Dati statistici)

1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della l.r. 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) è sostituito dal seguente:

“1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 516.456,90 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4, e di euro 500.000,00 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

- a) per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione dell'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2, per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2, per euro 256.456,90;
- b) per la somma di euro 200.000,00 mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 4, elenco 1, per euro 148.354,31 e alla partita 5, elenco 1, per euro 51.645,69 e per la somma di euro 300.000,00 mediante impiego di quota parte dello stanziamento dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2003, accantonamento di cui alla partita 2, elenco 1, per euro 300.000,00.”.

Art. 23
(Asili nido)

1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all'arti-

Luigi Minardi

colo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di:

- a) euro 1.550,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) euro 1.500,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) euro 1.400,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.29.01.

3. Nella ripartizione del fondo il 4 per cento è riservato per i contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21)

1. L'articolo 2 della l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Norme per la promozione di attività di educazione permanente) è sostituito dal seguente:

“ Art. 2 - (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente).

1. Le Province autorizzano e finanziano annualmente l'istituzione di corsi di orientamento musicale e l'attuazione di centri di educazione permanente.”.

2. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 21/1992 sono abrogati.

Art. 25

(Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Coordinamento dei tempi delle città e promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) è aggiunto il seguente:

“ Art. 5 bis - (Risorse non utilizzate).

1. Fermi restando i criteri per l'accesso ai contributi previsti agli articoli 4 e 5, le risorse non utilizzate possono essere trasferite indifferentemente per i progetti validamente presentati ai sensi degli articoli 4 e 5 fino al limite dei massimali ammissibili previsti nella presente legge.”.

Art. 26

(Modifiche denominazioni capitoli)

1. Nelle denominazioni dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale le parole “in situazione di handicap” sono sostituite con le parole “in condizione di disabilità” e la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”.

Art. 27

(Interventi a sostegno attività teatrali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AMAT una fidejussione regionale decennale fino all'importo annuo di euro 40.000,00 a garanzia del mutuo chirografario preordinato alla copertura dei deficit pregressi.

Art. 28

(Emissione buoni obbligazionari regionali)

1. Per l'anno 2003 ed in attuazione dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento simili sul mercato internazionale.

2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

- a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;
- b) durata massima trentennale;
- c) possibilità del rimborso differito.

3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

Art. 29

(Gestione del debito e cartolarizzazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell'esposizione debitoria delle Aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002) ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie.

Art. 30

(Anticipazioni di cassa per le ASL)

1. Le Aziende sanitarie, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare delle entrate iscritte in bilancio, con esclusione di quelle relative alle partite di giro.

2. Le anticipazioni devono essere estinte entro l'esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

3. Alla contrazione delle anticipazioni si provvede con atto del direttore dell'Azienda da comunicare alla Regione entro cinque giorni dall'adozione.

Luigi Minardi

Art. 31

(Variazioni agli stanziamenti relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2003 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

Art. 32

(Attuazione dei programmi comunitari)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l'attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico dell'UPB di spesa 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità della partita prevista per far fronte ai cofinanziamenti UE.

Art. 33

(Attuazione del decentramento amministrativo)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

Art. 34

(Rateizzazione recupero crediti)

1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

Art. 35

(Semplificazioni procedurali)

1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)



Tabella A

ELENCO LEGGI REGIONALI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUALE E' RINVIATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	COMPETENZA
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	87.797,67
Legge Regionale 18 ottobre 1974, n. 24. Adesione della Regione Marche all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - A.I.C.C.E. - Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa	14.762,45
Legge Regionale 18 ottobre 1974 n. 25. Adesione della Regione Marche alla Comunità dei Porti Adriatici	5.164,57
Legge Regionale 18 ottobre 1974 n. 26. Adesione della Regione Marche al comitato permanente delle regioni periferiche marittime d'Europa	12.140,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	513.724,74
Legge Regionale 18 marzo 1975 n. 15. Adesione della Regione Marche all'Istituto nazionale per la sociologia rurale (INSOR)	1.549,37
Legge Regionale 22 luglio 1977 n. 28. Adesione della Regione Marche all'Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende	77.468,53
Legge Regionale 3 settembre 1979 n. 30. Norme per la realizzazione, gestione e funzionamento degli asili nido comunali, modifica della L.R. 27 agosto 1973, n. 23.	4.957.986,23
Legge Regionale 25 gennaio 1983 n. 6. Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.	430.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	77.468,53
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	41.316,55
Legge Regionale 19 agosto 1983 n. 28. Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne	71.116,12
Legge Regionale 8 aprile 1985 n. 11. Adesione della Regione Marche all'Istituto Nazionale di Urbanistica.	4.363,11
Legge Regionale 3 maggio 1985 n. 29. Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale.	1.291.142,25
Legge Regionale 18 aprile 1986 n. 9. Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.	65.848,25
Legge Regionale 28 marzo 1988, n. 6 Norme in materia di artigianato in attuazione della Legge 8 agosto 1985, n. 443	400.000,00

DESCRIZIONE	COMPETENZA
Legge Regionale 10 dicembre 1987 n. 39. Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.	329.241,28
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38. Norme in materia di Polizia Locale	43.898,84
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	8.274.480,09
Legge Regionale 28 dicembre 1989 n. 30. Integrazione della L.R. 5 giugno 1988, n. 18 recante: contributi nelle spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche.	39.508,95
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	10.000,00
Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	10.329,14
Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46. Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti.	5.706,85
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	620.000,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	43.898,84
Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9. Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	131.696,51
Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 29. Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	24.121,62
Legge Regionale 4 settembre 1992 n. 42. Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.	417.038,95
Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46. Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	596.533,13
Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	465.089,53
Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 14. Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici.	11.852,69

DESCRIZIONE	COMPETENZA
Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 16. Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale.	237.053,72
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	51.646,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	916.711,00
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12. Ordinamento delle Comunità Montane.	1.712.054,62
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	144.866,16
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20. Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	51.645,69
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.144.857,93
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	438.988,37
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato.	131.696,51
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 49. Modificazioni, integrazioni e rifinanziamento della L.R. 22 gennaio 1987, n. 11 così come modificata dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, recante interventi finanziari per il commercio	1.398.307,05
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 52. Disciplina delle manifestazioni fieristiche.	175.595,35
Legge Regionale 20 novembre 1995, n. 63. Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti.	57.068,49
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	9.818.755,65
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	92.960,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	6.360.863,93
Legge Regionale 15 ottobre 1996, n. 42. Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale.	261.244,19

DESCRIZIONE	COMPETENZA
Legge Regionale 9 gennaio 1997, n. 5. Adesione all'associazione "Itaca".	10.330,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	698.655,87
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39. Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	393.690,70
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	386.309,76
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	36.949,41
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51. Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	242.321,58
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52. Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.	42.654,60
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 53. Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche.	361.000,51
Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 56. Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari nel settore agricolo.	1.591.126,24
Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).	10.845.594,88
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	41.316,00
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	3.100.154,90
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 76. Disciplina dell'agricoltura biologica.	206.066,31
Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2. Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.	438.988,37
Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15 Rifinanziamento della l.r. 30 agosto 1986, n. 24 "Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività dei Comitati Provinciali Prezzi"	263.273,96
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato	207.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26 Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41	62.674,13
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30. Interventi a favore della famiglia.	1.316.965,10
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	58.279.278,00

DESCRIZIONE	COMPETENZA
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	2.235.347,55
Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28. Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	154.937,07
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	21.949,41
Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	43.898,84
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31 - artt. 20, 21, 22 Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione	1.833.421,99
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	468.006,27
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	219.494,18
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	1.107.730,84

Tabella B**RIFINANZIAMENTO LEGGI SETTORIALI**

UPB	Legge regionale	Rifinanziamento 2003
3.18.01	Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20. Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche.	965.774,40
4.27.01	Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 27. Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale	2.551.034,48
	Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 - art. 6 comma 1, lettera f) e art. 23 comma 2, lettera a) Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.	871.836,62
	Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45. - art. 23 comma 6 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.	109.747,09
	Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22. Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nel periodo luglio-settembre 1999.	353.645,92
4.27.04	Legge Regionale 24 marzo 1986, n. 6 Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica - Sogesam S.p.A.	303.750,00
	Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45. - art. 12 lettera b) Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.	300.786,04
	Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 25. Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'autotrasporto.	307.291,86
5.30.07	Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 8 - art. 1 comma 2 come sostituito dall'art. 40 comma 5 l.r. 21/1994 Modifica all'articolo 1 della l.r. 14 marzo 1994, n. 7 concernente "Rifinanziamento dell'art. 50 della l.r. 43/1988 - Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei Servizi Sociali e la gestione dei relativi interventi nella Regione"	1.536.459,28
5.29.07	Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	3.485.120,87
5.32.02	Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47 - art. 3 comma 1, lettera b) Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative	373.140,11

Tabella D

Somme a destinazione specifica reiscritte nelle UPB
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003

UPB	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.03.05	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	89.408,02
1.04.03	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	3.723.172,84
1.04.04	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO	1.902.544,78
1.05.01	COMITATI COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	7.073,00
1.06.01	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	95.859,56
1.06.02	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	1.375.802,02
2.07.03	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZE E STUDI - CORRENTE	573.383,40
2.08.08	RIMBORSI - CORRENTE	14.523.228,16
2.08.10	ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	6.998.229,01
2.08.13	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	361.067,61
2.08.15	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	32.298.114,95
2.08.16	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTI	72.121.570,68
3.09.03	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	5.337.847,53
3.09.05	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	210.263,96
3.09.07	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	1.271.493,40
3.09.09	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	85.524,26
3.10.01	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	476.645,69
3.10.02	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	700.000,00
3.10.04	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	1.510,50
3.10.04	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	577.240,29
3.11.01	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - CORRENTE	546.793,55
3.11.02	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - INVESTIMENTO	902.548,66
3.12.02	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	3.030.669,87
3.14.02	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE, QUALITA' - INVESTIMENTO	17.837.685,31
3.15.04	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	2.276.701,75
3.17.04	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	83.604,68
3.18.01	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	6.578.520,01

UPB	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.20.03	SVILUPPO DELL'IMPREDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	429.355,75
3.20.05	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E E ALL'OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	3.543.322,17
3.20.07	INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	1.783.840,61
3.21.01	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	2.387.083,03
3.21.03	ISTRUZIONE - CORRENTE	389.840,88
4.22.01	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	315.374,34
4.22.05	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	281.955,87
4.22.06	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	36.151,98
4.23.05	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	312.610,00
4.25.01	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE	51.645,69
4.26.03	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	115.329,40
4.26.04	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	37.305.299,96
4.26.04	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	2.133.753,98
4.27.01	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	7.069.081,93
4.27.04	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	29.230.014,57
4.27.04	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	16.124.546,01
5.28.02	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	32.137.357,58
5.28.05	PREVENZIONE, STRUTTURE, INVTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	238.995,91
5.28.08	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	42.332.939,00
5.29.07	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE	1.576.156,81
5.31.03	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	128.375,15
5.32.02	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO	540.589,54
Totale complessivo		352.450.123,65

Tabella E
Stanziamanti conservati in c/residui

UPB	DESCRIZIONE	IMPORTO
10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – INVESTIMENTO	€ 516.456,90
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI – CORRENTE	€ 573.156,04
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	€ 561,00
32004	SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE – PARI OPPORTUNITA' – INVESTIMENTO	€ 413.287,80
32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI – CORRENTE	€ 83.590,13
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE – CORRENTE	€ 258.228,45
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ELETTRIMAGNETICO PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO – INVESTIMENTO	€ 260.000,00
42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO	€ 250.000,00
52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	€ 140.519.753,14
52808	STRUTTURE ED ATTREZZATURE SANITARIE – INVESTIMENTO	€ 26.993.523,63
		€ 169.868.557,09

Tabella F

Elenco delle autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni per l'anno 2003
con scadenza non anteriore all'anno 2004

UPB	DENOMINAZIONE	IMPORTI
10302	<i>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO INVESTIMENTO</i>	1.500.000,00
10406	<i>PREVENZIONE CALAMITÀ' NATURALI E PRONTO INTERVENTO -INVESTIMENTO</i>	1.000.000,00
42204	<i>PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO</i>	4.000.000,00
42602	<i>LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO</i>	2.000.000,00
42704	<i>SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE -INVESTIMENTO</i>	300.000,00
52908	<i>SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO</i>	400.000,00
Totale complessivo		9.200.000,00